

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3276

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

SIRAGUSA, TERMINI

Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia
di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero

Presentata il 7 settembre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! – I Comitati degli italiani all'estero, di seguito « Comitati », sono organi di rappresentanza dei nostri connazionali residenti fuori d'Italia; i membri di tali organi sono eletti direttamente dai concittadini residenti in circoscrizioni consolari con almeno tremila abitanti.

La loro istituzione risale al 1985; attualmente disciplinati dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286, negli ultimi anni hanno purtroppo manifestato la necessità di una loro profonda riforma: riforma della quale, d'altra parte, si parla da molto tempo.

La presente proposta di legge si prefigge, quindi, lo scopo di innovare la normativa vigente attraverso puntuali e organiche modifiche, volte a correggerne le varie criticità emerse nell'ultimo ventennio; in particolare, si interviene sulle questioni, di primaria importanza, concernenti la pub-

blicizzazione e la trasparenza dei lavori e delle attività dei Comitati.

In merito a questi ultimi aspetti si sottolinea, tra le varie modifiche apportate alla legge n. 286 del 2003, l'inserimento di un nuovo articolo, espressamente dedicato a queste tematiche. Nel nuovo articolo 5-ter si dispone, infatti, che ogni consolato è tenuto a pubblicare, « nel proprio portale, in un'area dedicata all'attività del Comitato, ogni informazione di pubblico interesse riferita allo stesso, tra cui, obbligatoriamente: la lista dei suoi membri, con le statistiche riferite alla loro presenza alle sedute; i resoconti delle sedute; i bilanci; le relazioni annuali; i progetti e finanziamenti approvati ». Analogamente (articolo 3 della presente proposta di legge), anche la documentazione contabile e amministrativa del Comitato, insieme a tutti i progetti finanziati dallo stesso, deve essere pubblicata nel

medesimo portale. Infine, nel sito *internet* istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale deve essere annualmente pubblicata la lista di tutti i progetti finanziati dai Comitati, insieme alle statistiche concernenti i tipi di finanziamento accordati.

Il tema dell'innovazione tecnologica, e del contributo che la stessa può portare alla vita e alla partecipazione democratica dei nostri concittadini residenti all'estero, è presente anche nel novellato articolo 9 della legge n. 286 del 2003, laddove si prevede la facoltà degli elettori dei Comitati di scegliere il sistema di voto per corrispondenza o elettronico (nelle more della sua definitiva attivazione). Le criticità della votazione per posta sono, infatti, molte e note: con quest'articolo, si vuole dare impulso alla sperimentazione del voto elettronico, pre-

vedendolo, già da ora, come una necessaria alternativa per ovviare alle farraginosità dell'attuale sistema.

Le altre modifiche proposte riguardano, poi, la quasi totalità degli articoli della legge n. 286 del 2003: in merito alle circoscrizioni elettorali, si aumentano i limiti dimensionali necessari all'istituzione di un Comitato (articolo 1); si chiariscono i compiti e le funzioni dei Comitati (articolo 2); si precisano le condizioni di eleggibilità dei loro membri (articolo 4), insieme alle motivazioni della loro eventuale decadenza (articolo 8).

In conclusione, con la presente proposta di legge si vuole tentare una riforma complessiva di questi organi con l'obiettivo di renderli più vicini e, soprattutto, più utili ai milioni di nostri connazionali costituenti la grande comunità degli italiani all'estero.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di istituzione dei Comitati degli italiani all'estero)

1. L'articolo 1 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. – *(Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero)* – 1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedano almeno diecimila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un Comitato degli italiani all'estero (Comites), di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato è organo di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari e con tutti gli organismi ed enti che producono politiche di interesse delle comunità residenti nella circoscrizione di riferimento.

3. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani, e quando le condizioni locali lo richiedano, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica, più Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di più Comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza.

4. In aree geografiche particolari, caratterizzate dalla presenza di cittadini italiani distribuita in un territorio molto ampio, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, può essere istituito un Comitato con competenza su più circoscrizioni consolari, anche in deroga al limite dei residenti di cui al comma 1. In ogni caso, al fine di garantire l'adeguata rappresentanza delle comunità di minor entità, è istituito un Comitato in ciascun Paese nel quale risiedano almeno tremila cittadini italiani. Il Comitato ha sede nella circoscrizione consolare nella quale risiede la comunità italiana più numerosa.

5. La rappresentanza diplomatico-consolare italiana informa le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività da esso svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.

6. La rappresentanza diplomatico-consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati ».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di compiti e funzioni dei Comitati degli italiani all'estero)

1. L'articolo 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — *(Compiti e funzioni del Comitato)* — 1. Ciascun Comitato:

a) contribuisce a individuare, anche attraverso studi e ricerche, le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune inizia-

tive nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione;

b) favorisce l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale;

c) rafforza il collegamento di tale comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale italiana;

d) assicura la più efficace tutela dei diritti e degli interessi degli italiani all'estero.

2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altri istituzioni e organismi.

3. L'autorità consolare e il Comitato indicano riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.

4. Il Comitato provvede a:

a) esaminare i problemi delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento nelle attività produttive e alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;

b) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane di riferimento, collaborando all'organizzazione e all'elaborazione degli stessi;

c) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante nonché di valorizzazione dell'identità nazionale delle comunità italiane di riferimento;

d) predisporre una relazione annuale contenente una valutazione generale degli eventi occorsi nell'anno precedente, delle condizioni e delle necessità della comunità italiana di riferimento. Il Comitato, inoltre, allega alla relazione un rapporto sulle attività svolte e sul rapporto con la rappresentanza diplomatico-consolare nonché un rapporto programmatico, con proiezione triennale, sulle iniziative che lo stesso Comitato intende attuare, comprensivo di osservazioni e di proposte per migliorare il funzionamento delle strutture dei servizi consolari e degli altri enti italiani eventualmente presenti nel territorio di riferimento. Alla relazione sono, altresì, allegati il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo di cui all'articolo 3. Le relazioni e i bilanci dei singoli Comitati, inviati ogni anno al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono raccolti in un unico documento che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta alle Camere, nel quale sono valutati gli eventi occorsi nell'anno precedente e sono individuati gli obiettivi e gli indirizzi per il triennio successivo.

5. L'autorità consolare e il Comitato indicano riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana di riferimento.

6. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento.

7. Ai Comitati è fatto divieto di promuovere partiti politici o di sostenere posizioni in occasione di campagne elettorali o referendarie.

8. Ai componenti dei Comitati non è, in alcun caso, attribuita la qualifica di pubblici ufficiali ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di bilanci dei Comitati degli italiani all'estero)

1. All'articolo 3 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza numerica della comunità italiana di riferimento, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera, del locale costo della vita, nonché della quantità e della tipologia di attività svolte nell'anno precedente »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10-bis. I bilanci sono pubblicati nel portale di cui all'articolo 5-ter. Nel citato portale sono, altresì, pubblicati i progetti finanziati dal Comitato, con l'indicazione del relativo importo e degli obiettivi dei medesimi progetti.

10-ter. Nel sito *internet* istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono pubblicate annualmente:

a) la lista dei progetti finanziati dai Comitati, con l'indicazione del relativo importo e degli obiettivi dei medesimi progetti;

b) le statistiche in merito ai tipi di finanziamento accordati ai Comitati ».

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 5 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di composizione dei Comitati degli italiani all'estero)

1. L'articolo 5 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — *(Eleggibilità e composizione del Comitato)* — 1. Il Comitato è composto

da dodici membri, di cui dieci eletti dai cittadini italiani, uno nominato dalle associazioni italiane registrate nel territorio e uno nominato dall'autorità consolare.

2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile.

3. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire le pari opportunità e un'efficace rappresentazione della comunità di riferimento. In ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non devono superare il 60 per cento del totale e deve essere riservata una quota, pari almeno al 30 per cento, a candidati di età inferiore a quaranta anni.

4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati e chiunque rivesta o abbia rivestito cariche in partiti politici o abbia partecipato ad elezioni politiche nei due anni precedenti. Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici, nonché i dirigenti e i lavoratori operanti all'interno di patronati ».

Art. 5.

(Introduzione degli articoli 5-bis e 5-ter della legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di pubblicizzazione e trasparenza delle attività dei Comitati degli italiani all'estero)

1. Dopo l'articolo 5 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, come sostituito dalla presente legge, sono inseriti i seguenti:

« Art. 5-bis. – (*Sedute del Comitato*) – 1.
Le sedute del Comitato sono pubbliche.

Ogni seduta è indetta con un preavviso pubblico di dieci giorni. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti nell'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.

2. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

3. I membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dei Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono. Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle sedute del Comitato.

4. I verbali delle sedute del Comitato sono pubblicati entro trenta giorni dalla data della seduta nel portale di cui all'articolo 5-ter.

5. La partecipazione ai lavori del Comitato è consentita anche mediante collegamento da remoto.

6. In ogni seduta del Comitato è registrata la presenza dei membri. Nel portale di cui all'articolo 5-ter sono pubblicate semestralmente le statistiche di partecipazione ai lavori del Comitato.

Art. 5-ter. – (*Pubblicità e trasparenza delle attività del Comitato*) – 1. Al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza dei lavori del Comitato, il consolato di riferimento è tenuto a pubblicare, nel proprio portale, in un'area dedicata all'attività del Comitato, ogni informazione di pubblico interesse riferita allo stesso, tra cui, obbligatoriamente: la lista dei suoi membri, con le statistiche riferite alla loro partecipazione alle sedute; i resoconti delle sedute; i bilanci; le relazioni annuali; i progetti e i finanziamenti approvati. Ogni Comitato può altresì dotarsi di mezzi propri per la comunicazione e la pubblicità delle proprie attività, quali siti *internet*, profili *social* e *newsletter*, avvalendosi anche degli organi di informazione italiani presenti nel territorio ».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di Comitato dei presidenti)

1. All'articolo 6 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « parlamentari italiani residenti » sono sostituite dalle seguenti: « parlamentari italiani eletti »;

b) al comma 2, le parole: « parlamentari italiani residenti » sono sostituite dalle seguenti: « parlamentari italiani eletti »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La partecipazione alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 è consentita anche mediante collegamento da remoto ».

Art. 7.

(Abrogazione dell'articolo 7 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di membri stranieri di origine italiana dei Comitati degli italiani all'estero)

1. L'articolo 7 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è abrogato.

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di decadenza)

1. All'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono »;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Sono motivi di decadenza dalla carica di membro del Comitato:

a) la perdita dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;

b) la sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 5, comma 4;

c) la mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive.

3-ter. In caso di gravi motivi, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può, altresì, disporre la decadenza della carica di un membro di un Comitato ».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 14 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di sistema elettorale dei Comitati degli italiani all'estero)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

« 1. Gli elettori di cui all'articolo 13 possono scegliere il sistema di voto per corrispondenza o elettronico. Nelle more dell'introduzione del sistema di voto elettronico, il diritto di voto è esercitato per corrispondenza ».

Art. 10.

(Modifica all'articolo 15 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di indizione delle elezioni e liste elettorali dei Comitati degli italiani all'estero)

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tra cui obbligatoriamente il portale del consolato di riferimento ».

Art. 11.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



18PDL0158090